



TRIBUNALE DI TREVISO

Esecuzione: RG n. 536/2021

Giudice dell'esecuzione: **Dott. Bianco Leonardo** Delegato alla vendita: **Avv. Maria Miraglia**

SECONDO ESPERIMENTO DI VENDITA

Il sottoscritto Avvocato Maria Miraglia, delegato ex art. 591 bis c.p.c. dal Giudice dell'Esecuzione nella procedura esecutiva in epigrafe, visti gli artt. 569 e segg. c.p.c.

FISSA

per il giorno <u>02 ottobre 2024</u> alle ore 15,20 presso il Tribunale di Treviso, Piano Primo, Aula D, Viale Giuseppe Verdi n. 18, la

VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITA' ANALOGICA

dei seguenti immobili costituenti un LOTTO UNICO:

Diritti e quote

Piena proprietà per l'intero

Descrizione immobili

<u>Trattasi di:</u> abitazione con superficie lorda di mq.80 circa e di area scoperta pertinenziale di mq.121 circa.

L'abitazione è composta da piano terra, piano primo e sottotetto.

L'unità immobiliare oggetto di vendita fa parte di un edificio in linea sito nella frazione di Fontigo, a sud dell'abitato di Sernaglia della Battaglia, in ambito di un piccolo borgo storico sorto prima dell'anno 1967.

Non sussistono spese condominiali insolute (art.63, IV co., disp.att.C.C.).

<u>Stato di conservazione</u>: l'immobile posto in vendita si presenta in rovina e senza alcun titolo abitativo.

Le attuali condizioni dell'immobile sono da ricondurre ad un principio di incendio, al successivo abbandono dell'abitazione da parte dei proprietari ed al crollo della copertura a seguito del quale il Comune ne ha dichiarato l'inagibilità con ordinanza n.33 del 10.07.2017. Il tutto come meglio indicato in perizia di stima.

Dati catastali

Comune di Sernaglia della Battaglia – Catasto Fabbricati – Sezione Urbana: B – Foglio: 2 Mn.: 18 – Subalterno: 3 – Natura: A/4 (Abitazione di tipo popolare) – Consistenza: vani 8 – Via Chiesa n.17 – Piano: T12

Mn.: 18 – Subalterno: 4 – Natura: E (Ente comune) – Consistenza: mq.121 – Via Chiesa n.17 *Confini*

L'immobile oggetto di vendita confina con i Mn. 19 sub 1 e 2, con il Mn. 14 e con il Mn. 180. Il tutto salvo altri o variati.

Notizie urbanistiche

Per la destinazione urbanistica del terreno di cui all'art. 30 del DPR 380/01 e le notizie previste dagli artt. 46 del citato decreto e 40 della L. 47/85, si fa riferimento alla perizia di stima depositata agli atti del fascicolo della procedura esecutiva.

Un"

Dalla perizia di stima risulta che la costruzione dell'originario fabbricato è preesistente al 1° settembre 1967 e, per la precisione è censita nel catasto del 1710.

Non risultano ulteriori notizie al riguardo se non la dichiarazione di inagibilità datata il 10.07.2017.

L'immobile in questione è da considerare urbanisticamente non in regola, ancorché catastalmente conforme: è assente qualsiasi titolo abitativo anche parziale quale agibilità, abitabilità o anche solo CILA, SCIA o Permesso di Costruire con comunicazione di Inizio Lavori.

Ragion per cui per il recupero del fabbricato è necessario riattivare il processo edilizio nella sua interezza.

In quest'ultimo caso è necessario applicare le norme di zona contenute nello strumento attuativo attualmente valido nel Comune di Sernaglia della Battaglia; al riguardo l'edificio in vendita ricade in zona "A centro storico" con la presenza di un piano di recupero di formazione pubblica con schedatura del fabbricato che prevede il risanamento conservativo.

Per i costi di regolarizzazione si fa rinvio alla perizia di stima.

Disponibilità

L'immobile è attualmente in rovina ed è libero da persone. All'interno risultano rifiuti ed oggetti abbandonati, arredi vetusti, ecc. da smaltire

Prezzo base: € 24.000,00=

Offerta minima per la partecipazione all'asta, pari al 75% del prezzo base: € 18.000,00.=

Aumento in caso di gara ex art. 573 c.p.c.: €1.000,00.=

CONDIZIONI DELLA VENDITA

- 1) la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con ogni annesso, connesso, dipendenza, pertinenza, accessorio, uso, diritto, azione, ragione servitù attiva e passiva, esistente ed inerente, così come descritti nella perizia di stima, depositata presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Treviso, alla quale si fa espresso riferimento.
- 2) la vendita è a corpo e non a misura, pertanto le eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dall'eventuale necessità di adeguamento degli impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e di quello precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti o comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.
- 3) gli immobili sono venduti liberi da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate a spese e cura della procedura.
- 4) se l'immobile è occupato, lo stesso potrebbe essere trasferito occupato da cose e/o dall'esecutato e dal suo nucleo familiare. In tal caso l'aggiudicatario potrà chiedere al Custode la liberazione a spese della procedura con la precisazione che, al fine di evitare ritardi nello

svolgimento della procedura, l'istanza di liberazione rivolta al Custode dovrà essere consegnata al Delegato al più tardi contestualmente al versamento del saldo prezzo.

5) - l'elaborato peritale sarà disponibile per la consultazione, unitamente all'ordinanza di delega ed all'avviso di vendita, sui siti internet di pubblicità della vendita: www. Asteavvisi.it, www.asteannunci.it, www.tribunale.treviso.giustizia.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, www.asteonline.it, ca-venezia.giustizia.it, www. fallcoaste.it. nonché sul quindicinale specializzato "Rivista Aste Giusdiziarie" edizione nazionale e relativo free press Rivista Aste Giudiziarie nord est, oltre che sui siti commerciali non obbligatori, previsti dal servizio Gestionale Aste e il servizio di geo-localizzazione dell'immobile attraverso la App per smart phone Gps Aste.

DISCIPLINA E CONTENUTO DELL'OFFERTA

1) - l'offerta di acquisto, da redigersi in carta resa legale con bollo da € 16,00, è irrevocabile e deve essere conforme a quanto prescritto dall'art. 571 c.p.c..

Dovrà essere presentata in busta chiusa, entro le ore 13:00 del giorno precedente la data della vendita, solo previo appuntamento telefonico, presso lo studio del delegato avvocato MARIA MIRAGLIA, sito in Conegliano (TV), Via Cavour n. 1/a. - tel. 3452510055 e.mail: miraglia.ma1@gmail.com_PEC: mariamiraglia@pec.ordineavvocatitreviso.it. Qualora tale giorno sia festivo o cada di sabato, la presentazione dovrà essere anticipata al giorno immediatamente precedente.

Sulla busta dovranno essere indicate: - le sole generalità di chi presenta l'offerta (che può anche essere persona diversa dall'offerente), precedute dalla dicitura: "busta depositata da..." - il nome del professionista delegato e la data della vendita. La busta dovrà essere accompagnata dal documento d'identità del soggetto che la deposita.

Nessun'altra indicazione dovrà essere apposta sulla busta e, dunque, né nome delle parti, né numero della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro.

l'offerta di acquisto dovrà altresì contenere i dati di cui in appresso;

2) - il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, regime patrimoniale, recapito telefonico e/o numero di fax ed indirizzo e-mail dell'offerente, unitamente ad una fotocopia del documento d'identità (e/o permesso di soggiorno) e del codice fiscale dell'offerente, anche nel caso in cui l'offerta sia presentata in nome e per conto di soggetti diversi.

Ai sensi dell'art. 174 disp. att. c.p.c., l'offerente dovrà altresì dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel Comune nel quale ha sede il Tribunale; in mancanza le comunicazioni a lui dirette saranno eseguite presso la cancelleria.

3) – al riguardo il decreto di trasferimento potrà essere emesso solo in favore del soggetto che ha presentato l'offerta. Specificatamente: in favore della persona fisica del sottoscrittore l'offerta, o della persona giuridica della quale il sottoscrittore abbia la legale rappresentanza, o di uno dei due soggetti indicati nell'art. 583 c.p.c., o infine, del soggetto in nome e per conto del quale abbia presentato l'offerta, o partecipato all'asta, un avvocato munito di procura speciale.

Se l'offerente:

è coniugato e si trova in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Qualora l'offerente, coniugato in regime di comunione legale voglia, ricorrendone i presupposti, acquistare l'immobile quale suo bene personale, dovrà

dati

manifestare tale intenzione già nell'offerta, ugualmente indicando anche i corrispondenti dati del coniuge, il quale dovrà essere presente all'esame delle offerte per rendere la dichiarazione prevista dall'art. 179 c.c..

è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia autentica.

agisce quale legale rappresentante di altro soggetto, in caso di ente di natura imprenditoriale, dovrà essere allegata una visura storica societaria, risalente a non più di 30 giorni prima del deposito dell'offerta, ovvero, in caso di ente non iscritto al registro delle imprese, atto statutario o altra documentazione dalla quale risulti l'effettiva vigenza dell'ente e i poteri, ovvero:

- a) in caso d'incarico conferito a terzo non amministratore della società o ente: la procura speciale a favore di avvocato rilasciata a mezzo di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio:
- b) per le società di capitali o enti, in caso d'incarico conferito per delega di amministrazione (se prevista dallo Statuto vigente) a componente dell'organo amministrativo: estratto autentico notarile del libro delle delibere dell'organo competente dell'ente da cui risulti la delega;
- c) per le società di persone con poteri di firma congiunti di più soci amministratori, in caso di incarico conferito da soci amministratori ad altri soci amministratori: procura speciale rilasciata a mezzo di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio;
- -documenti tutti che attribuiscano al rappresentante o procuratore il potere di agire in nome dell'ente ai fini della partecipazione alla vendita;
- -sarà comunque sempre necessario allegare, in ogni caso, il documento d'identità e il codice fiscale del soggetto che sottoscrive l'offerta;
- -è consentita, ma solo da parte di avvocati, la presentazione di offerte per persona da nominare, la procura speciale a favore dell'avvocato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio.
- 4) L'offerta di acquisto dovrà anche contenere i dati identificativi dell'immobile per il quale l'offerta è proposta, in modo che siano sufficienti a rendere, unitamente ad ogni altro elemento risultante dal contenuto dell'offerta medesima, ragionevolmente inequivoca la riferibilità di questa a quelli. In caso di vendita in più lotti, può essere ritenuto sufficiente il riferimento a taluno dei lotti, come formati ed ordinati (primo, secondo, terzo, etc.) nell'avviso di vendita;
- 5) l'indicazione del prezzo offerto, che, a pena d'inefficacia dell'offerta, non potrà mai essere inferiore al 75% del prezzo base indicato nel presente avviso, nonché l'indicazione del termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari per il trasferimento del bene, che non potrà essere superiore al termine massimo di 120 giorni dalla data dell'aggiudicazione, ovvero a quello minore che fosse qui indicato. Si richiamano in proposito gli artt. 571 e 572 c.p.c., come modificati dal D.L. 83/2015, convertito nella L. 132/2015;
- 6) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e del contenuto dell'avviso di vendita. Per gli effetti del DM 37/2008 e D.Lgs. 192/2005, l'aggiudicatario, dichiarandosi edotto sui contenuti dell'avviso di vendita e sulle prescrizioni contenute

Ou

nell'elaborato peritale, in ordine agli impianti, dispenserà esplicitamente la procedura esecutiva dal produrre sia la certificazione relativa alla conformità degli stessi alle norme sulla sicurezza, che la certificazione/attestato di qualificazione energetica, manifestando di voler assumere direttamente tali incombenze.

7) - all'offerta dovrà essere allegata:

in caso di vendita telematica: sincrona mista o telematica pura (asincrona o sincrona) la documentazione attestante il versamento a titolo di cauzione sul conto corrente della procedura esecutiva di un importo paro o superiore al 10 per cento del prezzo offerto che sarà trattenuto in caso di omesso versamento del saldo prezzo:

ovvero, sempre a titolo di cauzione

<u>in caso di vendita analogica (quale è la presente)</u> un assegno circolare non trasferibile, o vaglia postale circolare, intestato a "*Tribunale di Treviso procedura esec. Imm.re R.G. n.* 536/2021", per un importo pari o superiore al 10% del prezzo offerto, che sarà trattenuto in caso di omesso versamento del saldo prezzo ovvero restituito immediatamente in caso di mancata aggiudicazione.

DISCIPLINA DELLA VENDITA

- 1) Qualora venga presentato un numero di offerte superiori alla capienza della sala d'asta, il delegato potrà rinviare l'asta, al fine di celebrarla in un locale idoneo, dandone comunicazione entro tre ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, tramite mail o sms ai recapiti che il presentatore/offerente avrà indicato. In tal caso il delegato comunicherà ai presentatori ai recapiti rilasciati l'avviso che l'asta è rinviata a data da destinarsi e che il giorno e l'ora dell'esperimento verranno comunicati ai medesimi recapiti rilasciati e con avviso sul PVP.
- 2) Nel giorno e nel luogo fissato nel presente avviso di vendita, alle ore 15:20, il sottoscritto delegato procederà all'esame delle offerte e alle relative deliberazioni, secondo il disposto degli artt. 572 e 573 cpc. L'offerente è tenuto a presentarsi nel luogo ed ora stabiliti per l'esperimento della vendita. In caso di mancata presentazione: i) ove si tratti dell'unico offerente, od ii) ove l'offerta da egli presentata sia la più elevata tra quelle presentate, o la prima presentata in caso di più offerte dello stesso valore e con parità di condizioni, e non si proceda a gara ex art. 573 c.p.c. per mancanza di adesioni da parte degli altri offerenti, ovvero iii) una volta disposta la gara non si consegua, per mancanza di aumenti validi tali da raggiungere un prezzo di aggiudicazione superiore a quello dell'offerta da egli presentata, il bene gli sarà comunque aggiudicato.
- 3) <u>In caso di unica offerta</u>, se il prezzo offerto è pari o superiore al prezzo stabilito nel presente avviso di vendita, essa è senz'altro accolta. Se il prezzo offerto nell'unica offerta è inferiore rispetto al prezzo stabilito nel presente avviso di vendita in misura non superiore ad un quarto, il delegato può far luogo alla vendita qualora ritenga che non vi sia una seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non siano state presentate istanze di assegnazione valide.
- 4) <u>In caso di più offerenti,</u> il delegato inviterà tutti gli offerenti a una gara sulla base dell'offerta più alta:

(M.

-in caso di assenza o di mancata adesione da parte di tutti gli offerenti alla gara prevista dall'art. 573 c.p.c., il delegato accoglierà l'offerta più alta o la prima presentata, in caso di più offerte dello stesso valore e con parità di condizioni.

-in caso di adesione alla gara prevista dall'art. 573 c.p.c., o in presenza di istanze di assegnazione, la gara si svolgerà il giorno stesso stabilito per l'esame delle offerte, subito dopo esaurite le relative operazioni, sulla base dell'offerta più alta. La gara sarà vinta da chi tra i partecipanti avrà effettuato il rilancio più alto. - l'entità del rilancio è stabilita dal delegato ed è indicata nel presente avviso alla voce: aumento minimo in caso di gara ex art. 573 c.p.c.. Ai partecipanti sarà assegnato un termine compreso tra uno e tre minuti entro il quale effettuare ogni rilancio. Non sono validi rilanci inferiori al minimo come sopra stabilito, né effettuati scaduto il termine del minuto.

-qualora il prezzo migliore offerto all'esito della gara sia comunque inferiore al prezzo base esso non darà diritto all'aggiudicazione, se si sia in presenza di eventuali valide istanze di assegnazione.

- 5) Non potranno essere esaminate offerte pervenute dopo scaduto il termine assegnato per la loro presentazione. Una volta conclusa la gara e pronunciata l'aggiudicazione al miglior offerente, le eventuali offerte successivamente pervenute non potranno essere prese in considerazione, al fine di revocare l'aggiudicazione e riaprire la gara.
- 6) Nell'ipotesi in cui l'offerta sia stata presentata da un avvocato e lo stesso sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa.
- 7) Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento sarà fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

PAGAMENTO DEL PREZZO

In caso di aggiudicazione il pagamento avverrà con le modalità di cui in appresso.

1) - L'aggiudicatario è tenuto a versare, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di aggiudicazione (salvo il minor termine di pagamento eventualmente indicato dall'offerente stesso) il saldo prezzo, oltre ad un fondo spese, per gli oneri tributari e gli altri esborsi connessi al trasferimento del bene, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione o alla diversa maggiore o minore quantificazione, che sarà successivamente comunicata dal Delegato unitamente alle modalità di versamento. Qualora le spese per oneri, diritti e altri esborsi di vendita dovessero essere superiori al fondo spese già versato, l'aggiudicatario è tenuto a corrispondere la differenza entro il termine di 30 giorni dalla richiesta. Nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario dovrà altresì consegnare al delegato dichiarazione scritta con tutte le informazioni in materia di antiriciclaggio prescritte dall'art. 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n.231. Il delegato, al momento del versamento del saldo prezzo, dovrà infine acquisire dall'aggiudicatario la dichiarazione di esonero del custode dalla

liberazione dell'immobile o la richiesta al custode di procedere alla attuazione del provvedimento di rilascio dell'immobile che sarà emesso con il decreto di trasferimento (art. 586 comma II c.p.c.).

- 2) In caso di inadempimento, l'aggiudicazione sarà revocata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 587 c.p.c. L'aggiudicatario perderà tutte le somme versate a titolo di cauzione e potrà essere tenuto, in caso di successiva vendita a prezzo inferiore a quello per il quale aveva ottenuto l'aggiudicazione, al pagamento della differenza ai sensi dell'art. 587, comma 2, c.p.c.
- 3) l'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita, <u>ai sensi dell'art. 585 c.p.c.</u>; in tal caso dovrà darne espressa comunicazione al delegato alla vendita.
- 4) Ogni onere fiscale e il compenso e spese generali del delegato per le attività di trasferimento della proprietà, ai sensi del DM 227/2015, sarà a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario. Non sono dovuti compensi di mediazione.

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto sopra non specificatamente stabilito, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia di vendite immobiliari, in particolare le disposizioni di cui agli artt. 591 bis e 570 ss. c.p.c..

Il sottoscritto avvocato svolgerà presso il proprio studio tutte quelle attività che a norma degli artt. 571 s.s. c.p.c. debbono essere compiute in cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione, ovvero dal Cancelliere o dal Giudice dell'Esecuzione, fatta eccezione per l'asta che sarà tenuta presso il Tribunale di Treviso, Piano Primo, Aula D, Viale Giuseppe Verdi n. 18.

Maggiori informazioni circa gli immobili possono essere reperite consultando la perizia di stima e presso il custode giudiziario: "Istituto Vendite Giudiziarie di Treviso" con sede in Silea (TV), via Internati 1943-45, n. 30 tel. 0422/435022 – e.mail asteimmobiliari@ivgtreviso.it, sito internet www.ivgtreviso.it, con il quale si potrà concordare la visita degli immobili.

La richiesta di visita dell'immobile deve essere inoltrata attraverso il Portale Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia (https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/). La richiesta, correttamente formulata secondo le indicazioni contenute nel Portale delle vendite pubbliche e precisamente nella funzione "PRENOTA VISITA IMMOBILE" presente nel dettaglio dell'annuncio pubblicato, verrà inoltrata automaticamente al custode giudiziario menzionato nel paragrafo precedente. Si invita comunque a prendere contatto esclusivamente con il custode per ogni informazione riguardo la visita dell'immobile.

Treviso, li 03.06.2024